

Censimenti Generali 2010-2011

Preparazione e Normativa

Guida pratica agli adempimenti preparatori

PROPOSTA DI LAVORO

Carlo Croce


Segretario Nazionale De.A.
Componente Commissione Nazionale Consultiva per i Censimenti Generali
Componente Commissione Nazionale ANCI di Statistica
Direttore Servizi Demografici e Statistici del Comune di Cuneo a.r.

I passaggi da seguire:

- 1: Adempimenti ecografici, di onomastica stradale e numerazione civica
- 2: Aggiornamento degli archivi anagrafici e i controlli sui dati anagrafici comunali
- 3: Controllo e revisione delle basi territoriali e del piano topografico, con particolare riguardo alla georeferenziazione/geocodifica della numerazione civica
- 4: La preparazione tecnica dei Censimenti Generali: acquisizione delle conoscenze della normativa e collegamento con la disciplina della privacy

Panoramica

Il percorso logico da seguire per arrivare a una programmazione del lavoro preparatorio da svolgere



Toponomastica e numerazione civica

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

articoli 9 e 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (legge anagrafica)

articoli 38, 39, 40, 41 42, 43, 44 e 45 del DPR 30 maggio 1989, n. 223
(regolamento anagrafico)

Regio Decreto 1188 /1927 (attribuzione denominazioni)

Circolari del Ministero dell'Interno

Circolari dell'ISTAT

Metodi e norme

COMPITI

- Il Comune ha l'obbligo di attribuire il nome alle aree di circolazione e assegnare i numeri civici agli accessi dei fabbricati.
- L'attribuzione del nome strada è di competenza della Giunta Comunale
- il servizio dell'onomastica e della numerazione è di competenza dell'ufficio statistica o topografico o ecografico, o dell'anagrafe.
- Nella maggior parte dei piccoli Comuni il servizio è attribuito all'ufficio anagrafe.
- L'ufficio anagrafe (in mancanza dell'Ufficio Statistica) in ogni caso è sempre il tenentario della copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.

Area di circolazione

- Per area di circolazione si intende il suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
- Le aree di circolazione possono essere individuate in vario modo.
- Ogni area di circolazione deve avere una propria denominazione.
- La delibera della Giunta Municipale che assegna il nome strada deve essere trasmessa al Prefetto.
- All'interno delle aree di circolazione vengono individuate le singole sedi di dimora o di lavoro che si definiscono unità ecografiche.
- L'unità ecografica può essere **semplice**, per cui ha un solo numero esterno, oppure **complessa**, e quindi ha una numerazione anche interna.

Il procedimento per l'intitolazione di una strada

- Proposta dell'ufficio per l'intitolazione di una o più aree di circolazione;
- Deliberazione della Giunta Municipale;
- Trasmissione della deliberazione al Prefetto;
- Parere della Deputazione di Storia Patria;
- Approvazione del Prefetto;
- Esecutorietà della deliberazione;
- Apposizione cartelli nome/strada sul territorio

NUMERI CIVICI (1)

- La numerazione civica è costituita da numeri che contraddistinguono gli accessi esterni degli immobili che immettono nelle unità ecografiche semplici (abitazioni, negozi, opifici, fabbriche, ecc)
- All'interno dell'area di circolazione deve essere assegnato un numero civico ad ogni accesso esterno, non escluse grotte, baracche e simili se adibite ad abitazioni
- Eccezione: il numero civico non deve essere attribuito alle porte delle chiese, agli accessi dei monumenti pubblici, alle porte d'accesso dei fienili, delle stalle, delle legnaie e similari
- I Comuni possono non numerare i fabbricati rurali se non sono abitati con continuità

NUMERI CIVICI (2)

- Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica. Esistono due tipi possibili di numerazione:
- *Numerazione classica*: numeri civici disposti secondo la *successione naturale*
- *Numerazione metrica*: un numero che indica la distanza (generalmente in chilometri) da un punto di riferimento prestabilito
- Le disposizioni dell'ISTAT per l'attribuzione del numero civico prevedono:
- Per le aree a sviluppo lineare: i numeri pari a destra, i dispari a sinistra oppure in successione (1, 2, 3, 4, ecc.) se gli immobili sono su un solo lato.
- Per le aree di circolazione poligonali (piazze.): progressiva, a partire da sinistra.
- Per le località prive di regolare rete stradale: a spirale a partire dal centro verso la periferia

Assegnazione del numero (1)

- Il proprietario dell'immobile, a costruzione ultimata e prima che il fabbricato possa essere occupato, deve presentare al Comune la domanda per ottenere l'assegnazione del numero civico (art. 43 DPR 223/1989).
- La domanda può essere presentata in qualsiasi forma scritta (quindi anche via fax, e-mail, ecc.); è indispensabile che riporti chiaramente i dati per l'individuazione dell'immobile e quindi il riferimento alla via dove è posto, i dati catastali (catasto dei fabbricati con l'indicazione di foglio, mappale, particella) deducibili dalla licenza di costruzione e che vi sia allegata la planimetria del fabbricato, scala 1:200, con l'indicazione degli accessi per i quali si richiede l'assegnazione del numero
- L'Ufficiale d'Anagrafe attribuisce il numero civico emanando un apposito provvedimento che dovrà essere comunicato al richiedente

Assegnazione del numero (2)

- Nel provvedimento, oltre al numero assegnato, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del procedimento, l'ufficio che ha trattato la pratica e le informazioni per contattare l'ufficio
- La spesa per la numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati (art. 10 L. 1228/54)
- Ciò significa che il Comune può alternativamente decidere di:
- far pagare interamente le spese per l'apposizione delle targhette ai proprietari;
- far pagare parzialmente (quota parte) le spese per l'apposizione delle targhette;
- assumersi direttamente l'onere della spesa per l'apposizione delle targhette.

Numerazione interna

- Quando un fabbricato, con unico accesso sulla strada è composto da diverse unità immobiliari, deve avere un solo numero civico esterno e tanti numeri interni quante sono le unità immobiliari in esso comprese
- Il numero interno può essere contraddistinto da numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi.
- La numerazione interna nel fabbricato deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, da sinistra verso destra, o comunque, nel verso della salita della scala.
- La numerazione interna di un cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra per chi entra nel cortile.
- La spesa per l'apposizione della numerazione interna è a totale carico del proprietario del fabbricato (art 10 Legge 1228/1954).

Riepilogo del procedimento per l'assegnazione del numero civico

- Domanda del cittadino
- Verifica
- Assegnazione
- Registrazione
- Comunicazione al cittadino
- Apposizione della targhetta
- Apposizione (eventuale) del numero interno

La revisione della toponomastica

- Le direttive ISTAT precisano che i Comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica e della numerazione civica per adeguarla alla situazione esistente. La revisione deve essere effettuata d'ufficio e deve riguardare tutti gli immobili, compresi quelli abusivi (art. 47 DPR 223/1989).
- Occorre evitare il mutamento dei toponimi esistenti perché si determinano molteplici disagi ai cittadini e un aggravio di lavoro per gli enti pubblici come ribadito dagli indirizzi del Ministero dell'Interno

Un piano di lavoro (1)

- Prima di procedere alla revisione della numerazione civica sarebbe opportuno effettuare la rilevazione della numerazione civica esistente con lo scopo di individuare:
 - Le caratteristiche della numerazione esistente;
 - Le anomalie;
 - Il tipo di intervento correttivo;
 - Il confronto con lo stradario esistente;
 - Le metodologie per correggere le anomalie

Un piano di lavoro (2)

- Per prima cosa occorre rivedere tutta la viabilità comunale, individuare le aree di circolazione e riportarle sulla cartografia, con l'aiuto dell'ufficio urbanistica ovvero dell'ufficio tecnico, verificare la lunghezza delle strade rispetto alla delibera di assegnazione del nome e eventualmente procedere alle necessarie rettifiche in caso di riscontrate anomalie
- Assegnare, con delibera della Giunta Municipale, la denominazione alle aree di circolazione che ne fossero prive
- Successivamente, per ogni singola strada, occorre rilevare lo stato e le caratteristiche della numerazione esistente per individuare le anomalie e il tipo di intervento correttivo. A tale scopo personale appositamente incaricato si recherà sul territorio a rilevare e controllare tutti i numeri civici esistenti e li riporterà sulla cartografia

Un piano di lavoro (3)

- L'ufficio esaminerà il lavoro evidenziando le anomalie rilevate. Le anomalie che si riscontrano più frequentemente sono: la mancanza di numerazione per alcuni immobili, numeri che non sono stati assegnati in successione naturale, numerazione doppia
- Le anomalie devono essere eliminate cercando di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e aggravio di lavoro per la pubblica amministrazione. E' possibile fare interventi mirati al riordino della numerazione di un solo immobile, magari assegnando i numeri seguiti da lettere es. 1, 1/A, 3...
- E' essenziale che i numeri siano riportati sullo stradario e che sia chiaramente indicato il vecchio e il nuovo numero in modo da poter certificare al cittadino che lo richieda, anche a distanza di anni, la variazione effettuata
- L'ufficio provvede a far apporre i nuovi numeri e comunica ai cittadini la variazione effettuata

AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE

- La numerazione civica deve essere continuamente aggiornata in base alle variazioni dei piani regolatori, all'apertura di nuovi accessi, alla costruzione di nuovi e alla demolizione di vecchi immobili
- E' essenziale stabilire procedure che colleghino l'ufficio urbanistica con l'ufficio anagrafe. Ogni nuova urbanizzazione deve essere segnalata all'ufficio anagrafe
- Sarebbe opportuno che l'ufficio anagrafe possa disporre di una cartografia territoriale informatizzata gestibile, a livello di unità abitative e/o industriali (tipo SIT - Sistema Informativo Territoriale)

Schema di lavoro

Numerazione Civica

STUDIO ANALITICO dell'esistente
Rilevazione sul territorio
delle aree di circolazione
e della numerazione civica

CARTOGRAFIA
riportare sulla carta:
le vie
la numerazione civica

INTERVENTI CORRETTIVI
assegnazione numeri mancanti
rifacimento numerazione ...

AGGIORNAMENTO
e manutenzione continua

Aggiornamento degli archivi anagrafici

Controlli sui dati anagrafici comunali

Le fonti principali

- **Codice Civile**
- **Legge 24/12/1954, n. 1228** (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)
- **DPR 30/05/1989, n. 223** (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente)
- **CIRCOLARI ISTAT** (avvertenze e note illustrative ... ed. 1992)
- **CIRCOLARI MINISTERO DELL'INTERNO**
- **DISPOSIZIONI PREFETTIZIE**

Anagrafe e popolazione

Cause del possibile disallineamento

Modalità di conduzione delle anagrafi: procedure non efficienti nell'espletamento delle pratiche amministrative, lentezze burocratiche, scarsa tempestività nella registrazione degli eventi demografici;

Censimento della popolazione: in quanto rilevazione statistica è affetto da errore → sottocopertura censuaria fisiologica;

Comportamento di alcuni cittadini: residenze di comodo e "rigonfiamento" delle anagrafi per le mancate cancellazioni (soprattutto dei cittadini stranieri).

Aggiornamento e controllo degli archivi anagrafici

I passi da compiere per una verifica di controllo
dell'archivio anagrafico:

- 1 - Verifica dell'archivio dei nomi
- 2 - Verifica dell'archivio degli indirizzi
- 3 - Verifica della completezza delle informazioni contenute nell'archivio informatico e nell'archivio cartaceo
- 4 - Verifica della corrispondenza tra l'archivio informatico e l'archivio cartaceo

Utilizzazione dei risultati

Le operazioni prima descritte sono di un notevole impatto dal punto di vista organizzativo; possono essere, a buona ragione, presentate come un progetto finalizzato allo svolgimento nel migliore dei modi dei compiti che verranno affidati ai Comuni in preparazione del censimento

Ricordiamo che il Censimento della popolazione del 2011 sarà basato sulle Liste Anagrafiche Comunali (LAC) e i questionari pre-compilati con i dati identificativi dell'intestatario saranno inviati per via postale alle famiglie

E' ovvio che il successo di questo procedimento dipende in maniera sostanziale dalla bontà degli archivi trasmessi

Controllo e revisione delle basi territoriali e del piano topografico

Processo censuario. Gli strumenti territoriali sono tradizionalmente un prodotto necessario alla esecuzione dei censimenti generali. La loro qualità e modalità d'impiego rappresentano fattori capaci di condizionare in modo determinante il processo censuario.

Riferimento territoriale dei dati. Ha assunto nel tempo sempre maggiore importanza anche il processo di riferimento e integrazione su base territoriale di dati di fonte sia censuaria che non censuaria

Nuovi strumenti territoriali o nuove modalità di loro impiego possono supportare l'innovazione metodologica e tecnologica e consentire rilevanti guadagni in termini di qualità.

Controllo e revisione delle basi territoriali e del piano topografico

Processo censuario. Gli strumenti territoriali sono tradizionalmente un prodotto necessario alla esecuzione dei censimenti generali. La loro qualità e modalità d'impiego rappresentano fattori capaci di condizionare in modo determinante il processo censuario.

Riferimento territoriale dei dati. Ha assunto nel tempo sempre maggiore importanza anche il processo di riferimento e integrazione su base territoriale di dati di fonte sia censuaria che non censuaria

Nuovi strumenti territoriali o nuove modalità di loro impiego possono supportare l'innovazione metodologica e tecnologica e consentire rilevanti guadagni in termini di qualità.

Il percorso da compiere

Costruzione di un archivio geocodificato/georeferenziato di numeri civici

Dal numero civico all'edificio e dall'edificio all'isolato

Isolato = Sezione di Censimento

L'aggregazione delle Sezioni di Censimento costruisce le Zone e le Aree di Censimento

Le Basi territoriali e il progetto Census

Il progetto Census prima e il progetto Census 2000 poi hanno consentito di ottenere, in un processo di progressivo adeguamento, un DB territoriale con caratteristiche e qualità adeguate alle finalità statistiche e censuarie, sia con riferimento alla scala di restituzione che al livello di precisione geometrica

Le basi territoriali integrate di Census 2000 sono, a partire dalla tornata censuaria 2000-2001, riferimento unico e integrato per le statistiche e per tutti i censimenti.

Il controllo della cartografia -1

Il primo passo è l'aggiornamento della cartografia allegata al CD "Census 2000"

Occorrerà quindi verificare i limiti dei confini amministrativi, delle località abitate (centri abitati, nuclei abitati e case sparse), delle località produttive (individuate per la prima volta nel 2001), delle aree sub-comunali (se presenti) e delle sezioni di censimento che compongono le basi territoriali

Limiti comunali: particolare attenzione dovrà essere posta quando i limiti comunali attraversino insediamenti abitati, perché in quei casi anche piccole discrepanze potrebbero comportare una errata attribuzione di edifici ad un Comune piuttosto che a quello confinante

Il controllo della cartografia - 2

Località abitate. Le località abitate di tipo centro e nucleo esistenti al 2001 potrebbero aver subito modifiche dei limiti che le identificano per i seguenti motivi:

- a) correzioni di tipo geometrico, quando il limite preesistente non risultava correttamente definito rispetto al territorio
- b) espansione dell'area, per inglobare all'interno evidenti insediamenti edificati, individuabili sulle ortofoto o sulla cartografia tecnica
- c) contrazione dell'area, dovuta all'applicazione del criterio della distanza tra gli edifici per il disegno di un centro o di un nucleo
- d) fusione di due o più località, dovuta all'espansione delle aree edificate

L'analisi del restante territorio può portare all'individuazione di nuovi insediamenti abitativi, che saranno enucleati come "nuove località"

Il controllo della cartografia - 3

Sezioni di censimento “case sparse”. Nelle aree esterne alle località abitate e produttive erano state disegnate le sezioni dette di “case sparse”.

In linea generale, i limiti di queste sezioni coincidono con strade od altri elementi fisici individuabili sul territorio (ferrovie, idrografia ecc.)

Occorrerà verificare se occorre riclassificare alcune di queste a “Nuclei abitati”

Sezioni di censimento all’interno delle località di centro abitato e nucleo abitato. Nelle aree interne ai centri e nuclei abitati particolare attenzione dovrà essere prestata ai bordi delle località che hanno subito variazioni perché si è verificata espansione dell’area edificata. In questi casi occorre ponderare l’opportunità di confermare la validità di alcune sezioni che potrebbero risultare troppo grandi o troppo piccole

Casi particolari. All’interno del centro principale possono esistere sezioni identificate con i codici convenzionali 8888, 8887, ecc., che non hanno alcun riferimento con il territorio comunale, perché già definite al censimento del 2001 per assegnarvi le persone censite *senza tetto*

Le possibili variazioni

I centri abitati A e B **si sono uniti** assumendo la nuova denominazione C

Il centro abitato A **è stato assorbito** dal centro abitato B che mantiene la stessa denominazione

Il centro abitato A **assume la nuova denominazione** B

Correzione alla denominazione del nucleo abitato A

Il centro abitato A **viene declassato** a nucleo abitato mantenendo la stessa denominazione o variandola in B

Il nucleo abitato A **viene riclassificato** come centro abitato mantenendo la stessa denominazione o variandola in B

Il nucleo abitato A **viene eliminato** per mancanza di requisiti

Viene individuata la nuova località produttiva A

Il nucleo speciale A **subisce una variazione** perché viene classificato come nucleo speciale montano

La normativa vigente

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (legge anagrafica)

DPR 30 maggio 1989, n. 223 (regolamento anagrafico)

Regolamento (CE) N. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni

Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Sistema Statistico Nazionale)

Direttive e Circolari del Com.Stat.

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004 (Codice di deontologia in materia di statistica)

La legge anagrafica (1)

Articolo 9.

Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento.

I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale.

Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.

La legge anagrafica (2)

Articolo 10.

Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

Il Regolamento anagrafico (1)

Articolo 38

Adempimenti topografici

1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 39.
2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico ed ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe.
3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.

Il Regolamento anagrafico (2)

Articolo 39

Aggiornamento del piano topografico

1. A cura degli uffici di cui all'art.38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.
2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.
3. Nel periodo intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.
4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

Il Regolamento anagrafico (3)

Articolo 45

Stradario

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

Articolo 46

Revisione delle anagrafi

1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.
4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relative al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.

Il Regolamento anagrafico (4)

Articolo 47

Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.. .
2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

Il Regolamento anagrafico (5)

Articolo 51

Particolari compiti del sindaco

1. Il sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo presente le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestione delle anagrafi.
2. Inoltre il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici.

la Privacy (1)

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Titolo VII - Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici

Art. 97. Ambito applicativo

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.

Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

- a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
- b) che fanno parte del Sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
- c) per scopi scientifici.

la Privacy (2)

Art. 99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento

1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.

La Privacy (3)

Capo III - Trattamento per scopi statistici o scientifici

Art. 104. Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

Art. 105. Modalità di trattamento

1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.

(omissis)

4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo 106.

La Privacy (4)

Art. 106. Codici di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.

2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:

- a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;

(omissis)

la Privacy (5)

Art. 108. Sistema statistico nazionale

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.

Codice deontologico statistico

- Art. 1. Definizioni
- Art. 2. Ambito di applicazione
- Art. 3. Presupposti dei trattamenti
- Art. 4. Identificabilità dell'interessato
- Art. 5. Criteri per la valutazione del rischio di identificazione
- Art. 6. Informativa
- Art. 7. Consenso
- Art. 8. Comunicazione e diffusione dei dati
- Art. 9. Trattamento dei dati sensibili o giudiziari
- Art. 10. Dati genetici
- Art. 11. Disposizioni particolari per la ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
- Art. 12. Attività di controllo
- Art. 13. Raccolta dei dati
- Art. 14. Conservazione dei dati
- Art. 15. Misure di sicurezza
- Art. 16. Esercizio dei diritti dell'interessato
- Art. 17. Regole di condotta
- Art. 18. Adeguamento
- Art. 19. Entrata in vigore
 - 1. Il presente codice si applica a decorrere dal 1 ottobre 2004.